

CORTE DEI CONTI
02.05.08 000782
UFFICIO CONTROLLO ATTI MIN. ECON.CO FINANZIARI



13 MAG 2008

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

002

EDICOLA

33

114 M.F.F. 0024478 28/04/2008

di concerto con

**IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed in particolare l'articolo 3, come sostituito dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, il quale prevede che i trasferimenti al seguito da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), qualora superano l'importo di lire venti milioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, ed in particolare l'articolo 5, il quale prevede che il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può modificare con proprio decreto il limite di importo previsto dal citato articolo 3 del decreto-legge n. 167 del 1990;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2002, che eleva il limite di importo indicato nel citato articolo 3 del decreto-legge n. 167 del 1990 ad euro 12.500;

Visto il regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, ed in particolare l'articolo 3 il quale prevede che ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante e strumenti negoziabili al portatore per importi pari o superiori ad euro 10.000 deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunità o ne esce;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno 2007, il quale determina in euro 10.000 il limite di importo precedentemente fissato in euro 12.500 dal decreto ministeriale 17 ottobre 2002, al fine di uniformare la soglia di esenzione relativa ai controlli sui trasferimenti intra-comunitari del danaro contante e titoli assimilati a quella stabilita per i trasferimenti extra-comunitari dal citato regolamento (CE) n. 1889/2005;

Visto l'articolo 4, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 125 del 1997, il quale prevede che la dichiarazione di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 167 del 1990, come sostituito dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, è effettuata in base al modello allegato al medesimo decreto legislativo e altresì prevede che il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, può modificare, con proprio decreto, il suddetto modello di dichiarazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 62, in base ai quali le competenze ed i poteri dell'Ufficio italiano dei cambi sono stati trasferiti alla Banca d'Italia ed è stata istituita presso la Banca d'Italia l'Unità di informazione finanziaria (UIF);

Ravvisata l'opportunità di adottare un modello unico di dichiarazione di trasferimento al seguito di denaro contante, titoli e valori mobiliari di importo complessivo pari o superiore ad euro 10.000, sia per trasferimenti intra-comunitari sia per i trasferimenti extra-comunitari, e di adottare altresì le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati in via telematica dall'Agenzia delle dogane all'Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia;

Sentiti il Comando generale della Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane, la Banca d'Italia e l'Unità di informazione finanziaria;

### **DECRETA**

#### Art. 1

1. E' approvato il modello, allegato 1, di dichiarazione di trasferimento di denaro contante, titoli e valori mobiliari al seguito di importo pari o superiori ad euro 10.000, da rendere ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 n. 1889/2005 e del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Sono approvate le specifiche tecniche, allegato 2, per la trasmissione in via telematica dall'Agenzia delle dogane all'Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia dei dati contenuti nel modello di dichiarazione di cui al comma precedente.

#### Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li 22 APR. 2008

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*T. Provan-Allen*

**IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE**

*EP*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIREZIONE GENERALE DELLE FINANZE  
DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE

1756  
29-4-08

*[Signature]*



**32 - INFORMAZIONI SUL TRASFERIMENTO DEL CONTANTE, TITOLI, VALORI MOBILIARI**  
**\* INFORMATION ON THE TRANSFER OF CASH AND/OR SECURITIES**

a. - Origine (es. risparmi, vendita immobili, proventi di operazioni commerciali)   
 \* - Origin (i.e. savings, sale of real estates, proceeds of commercial activity)

b. - Destinatario (se diverso dal dichiarante)  
 \* - Final recipient (if other than person submitting declaration)

b.1. - Cognome o Ragione Sociale   
 \* - Family name or company name

b.2. - Nome   
 \* - First name

b.3. - Nazionalità   
 \* - Nationality

b.4. - Codice fiscale o Partita IVA   
 (se conosciuti) Tax code (with known)

c. - Utilizzo previsto (es. spese turistiche, acquisto immobili, acquisto merci)   
 \* - Intended use (i.e. tourism, purchase of real estates, purchase of goods)

d. - Itinerario seguito \* - Itinerary

d.1. - Paese di partenza   
 \* - Country of origin

d.2. - Eventuali paesi di passaggio   
 \* - Other countries crossed (if any)

d.3. - Paese di destinazione   
 \* - Country of final destination

e. - Mezzo di trasporto utilizzato  
 \* - Means of transportation

Aereo / By air     Stradale / By road     Ferroviario / By rail     Marittimo / By sea     Altro / Other

**33 - Data**  /  /   
 \* - Date DD MM YYYY

**Estremi del documento di identificazione**   
 \* - Identity document data

**34 - Firma** \_\_\_\_\_  
 \* - Signature

**Protocollo n.**

Data \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_

RISERVATA ALL'UFFICIO RICEVENTE



**La dichiarazione deve essere depositata:**

- per i passaggi extracomunitari presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio;
- per i passaggi intracomunitari, presso una banca in occasione di un'operazione svolta presso la banca stessa, oppure presso un ufficio doganale, un ufficio postale, un Comando della Guardia di Finanza, entro le 48 ore successive all'entrata nel territorio della Repubblica o entro le 48 ore antecedenti l'uscita dal territorio della Repubblica. I giorni festivi sono esclusi dal computo di tali termini;
- per i plichi postali, all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento del plico.

**The declaration must be submitted for the following:**

- to border customs offices for non - EC country entry / exit at the time of crossing;
- for an EC country entry / exit, at the bank when the transaction is performed by the that bank, or at the customs office, post office, Guardia di Finanza within 48 hours after entry into Italy or within 48 hours before exit from Italy. Holidays are excluded from the calculation of these deadlines;
- for letters, at the time of mailing or within 48 hours after their receipt.

**Sanzioni**

- In caso di omessa dichiarazione ovvero di dichiarazione contenente informazioni inesatte o incomplete, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di € 10.000, con un minimo di € 103,29 (art. 3 del Regolamento 1889/2005/CE e art. 5 c.3 del Decreto Legge 167/1990, convertito in Legge 227/1990) ed i relativi valori sono soggetti a sequestro (art. 5 ter del Decreto Legge 167/1990, convertito in Legge 227/1990). Chiunque ometta di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da € 516,46 a € 5.164,57 (art. 5, comma 8 bis, Decreto Legge 167/1990, convertito in Legge 227/1990).

**Sanctions**

- In case of failure to produce the declaration or in case of incorrect or incomplete information, the person submitting the same declaration is punished with a sanction amounting to a minimum of € 103,29 up to a maximum of 40% of the value of the transfer exceeding € 10.000 (article 3 of Regulation 1889/2005/EC and article 5, c. 3, of Decree Law 167/1990, transformed in Law 227/1990) and the cash and/or securities can be subject to seizure (article 5 ter of Decree Law 167/1990, transformed in Law 227/1990). Failure to indicate personal data of the person on whose behalf the transfer is made or the reporting of false data shall be punished - except where the act constitutes a more serious offence - by imprisonment from 6 months to a year and by a fine ranging from € 516,46 to € 5.164,57 (art. 5, c. 8 bis, of Decree Law 167/1990, transformed in Law 227/1990).

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento de quo si impone in seguito all'entrata in vigore del Regolamento CE n. 1889/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, che ha disciplinato i trasferimenti extra-comunitari a decorrere dal 15 giugno 2007 ed in seguito alla emanazione del decreto interministeriale 15 giugno 2007, che ha disciplinato i trasferimenti intra-comunitari a decorrere dal 25 giugno 2007, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145.

Il Regolamento CE n. 1889/2005 prevede per i movimenti extra-comunitari di denaro contante la soglia di 10.000 euro, da cui scatta l'obbligo di dichiarazione, mentre non pregiudica le misure nazionali volte a controllare i movimenti di denaro contante all'interno della Comunità.

Per i movimenti intra-comunitari di contante si è, quindi, ravvisata l'opportunità con il decreto ministeriale 15 giugno 2007 di allineare la soglia di esonero al limite di 10.000 euro, nella vigenza dell'attuale disciplina normativa sanzionatoria (D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni).

Attualmente, quindi, sussiste per tutti i soggetti l'obbligo di dichiarazione per importi pari o superiori a 10.000 euro, senza distinzioni tra trasferimenti extra-comunitari e intra-comunitari di denaro contante, titoli e valori mobiliari, in piena armonia fra disciplina nazionale e normativa comunitaria.

Va rilevato, però, che la normativa comunitaria (articolo 3, comma 2, lettere c), e), f) e g) del Regolamento CE sopra citato) richiede l'indicazione in dichiarazione di informazioni quali il destinatario del denaro contante, l'origine e la sua destinazione, l'itinerario seguito ed il mezzo di trasporto utilizzato, che non trovano collocazione nel modulo di dichiarazione attualmente utilizzato.

Si ravvisa, quindi, l'opportunità di adottare un modello unico di dichiarazione di trasferimento al seguito di denaro contante, titoli e/o valori mobiliari di importo complessivo pari o superiore ad euro 10.000, relativo ai trasferimenti sia intra-comunitari che extra-comunitari, completo delle informazioni richieste dalla normativa comunitaria, nonché le relative specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dall'Agenzia delle Dogane all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia dei dati contenuti nel modello unico di dichiarazione.